



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

Direttiva Assessoriale 87/RAB-30 AGO. 2018

Cantieri di Servizi – Modifica direttiva assessoriale del 26/7/2013

L'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Visto l'art.1 della L.R. 19/05/2005, n.5 "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa - Finanziamento cantieri di servizi";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 202 del 06 giugno 2013 "Interventi per il contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 241 del 03 luglio 2013 "Interventi per il contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale - modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta regionale 202/2013";

Vista la Direttiva Assessoriale 26/07/2013, di attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 202 del 06/06/2013 e n. 241 del 03/07/2013;

Vista la L.R. 17 marzo 2016 n.3, art. 15 comma 1 "Legge di stabilità regionale" che prevede l'istituzione di cantieri di servizi in favore dei Comuni dell'Isola che non avevano potuto fruire del finanziamento previsto nel 2014 per esaurimento fondi;

Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 pubblicata nella G.U. n 273 del 22/11/2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014 – 2020. Accordo di partenariato 2014 – 2020 e assegna le relative risorse per il finanziamento di cantieri di servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 di presa d'atto della delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;

Considerato che i limiti posti dalla direttiva del 26/7/2013 al comma 4 del punto riguardante i soggetti da ammettere nei programmi di lavoro, dove si fa riferimento a destinatari privi "di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari", di fatto escludono dalla possibilità di presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi depositi bancari superiori a zero.

Poiché il fine istituzionale della misura in parola è il sollievo della disoccupazione e l'aiuto economico alle famiglie più emarginate o svantaggiate, si ritiene, al fine di un completo utilizzo delle risorse, di potere ammettere alla selezione i soggetti in possesso di depositi bancari entro il limite di 5.000,00 euro, che comunque saranno collocati in posizione successiva ai partecipanti privi di patrimonio mobiliare ed in modo crescente rispetto al valore del deposito.

Tale modifica sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.S. ed interesserà i Comuni che non sono riusciti a redigere progetti per mancanza di destinatari privi di patrimonio mobiliare ai sensi della precedente direttiva del 26 luglio 2013 che, per le finalità che precedono, con la presente viene modificata.

L'Assessore
(dott.ssa Maria Ippolito)